

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 15 dicembre 2022, n. 22

“Iniziative finalizzate al benessere sociale attraverso l’esercizio fisico strutturato e adattato. Istituzione dei Percorsi e delle Palestre della salute”

Le competenti Commissioni Consiliari in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1° ottobre 2020 n. 23 (*Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva*), nonché della legge regionale 9 aprile 2019, n. 17 (*Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo*) riconosce e promuove l’attività motorio-sportiva quale strumento di realizzazione del diritto alla salute, di promozione e prevenzione del benessere psico-fisico e sociale di tutte le fasce di età della popolazione.

2. Le azioni di riconoscimento e promozione di cui al comma 1 sono volte all’inclusione di tutti i soggetti interessati, ivi comprese le persone con disabilità o affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica di esercizio fisico strutturato e adattato sotto la supervisione di professionisti dotati di specifiche competenze ai sensi dell’articolo 41, comma 8 bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (*Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*).

3. Le finalità di cui al comma 1 sono, attuate nell’ambito degli strumenti di programmazione e di intervento di cui alla legge regionale 23/2020 attraverso:

- a) idonei programmi denominati Percorsi e Palestre salute di cui all’articolo 2;
- b) la costituzione di apposite sedi istituzionali di confronto e approfondimento di carattere tecnico e scientifico in tema di salute e benessere sociale con i soggetti rappresentativi della collettività piemontese nell’ambito delle scienze motorie e sportive.

Art. 2.
(Percorsi e Palestre della salute)

1. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato di cui all’articolo 1, comma 2, si svolgono in strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, denominate "Palestre della Salute", riconosciute dalla Regione attraverso le procedure di certificazione di cui all’articolo 3.

2. I programmi di cui al comma 1 possono essere svolti anche in parchi e giardini pubblici e privati in cui sono collocati specifici percorsi, previa comunicazione all’amministrazione comunale competente e sotto la supervisione di personale qualificato in base alle disposizioni nazionali che regolano le figure professionali operanti nell’ambito delle discipline fisico motorie.

Art. 3.

(Certificazione di Percorso e Palestra della salute)

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, disciplina il procedimento e i requisiti necessari per ottenere la certificazione di Percorso e Palestra della salute, i casi di revoca della medesima e la cancellazione dall'elenco di cui al comma 2. Definisce altresì gli indirizzi per la somministrazione dei programmi di cui al comma 1 dell'articolo 2.
2. È istituito e pubblicato sul sito della Regione l'elenco a carattere meramente ricognitivo dei Percorsi e delle Palestre della salute riconosciute ai sensi del comma 1.

Art. 4.

(Istituzione della Cabina di regia)

1. Presso la Giunta regionale è istituita, quale suo organo consultivo, una Cabina di regia, per la definizione dei programmi di promozione dell'attività motorio-sportiva e del benessere psico-fisico e sociale di tutte le fasce di età della popolazione.
2. La Cabina di regia è composta:
 - a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzione di presidente;
 - b) dall'assessore alle politiche sociali;
 - c) dal direttore regionale competente in materia di sanità;
 - d) dal vicedirettore regionale competente in materia di sanità o suo delegato;
 - e) dal responsabile in materia sanitaria dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte (I.R.E.S. Piemonte);
 - f) dai direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) del Piemonte.
2. La Cabina di regia si riunisce periodicamente con il compito di:
 - a) monitorare le attività svolte nell'ambito dei Percorsi e delle Palestre della Salute;
 - b) diffondere le diverse azioni poste in essere sul territorio per valorizzare le buone pratiche connesse all'attività di cui all'articolo 1;
 - c) promuovere e coordinare il programma delle azioni di cui alla lettera b).
3. La Cabina di Regia trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte.
4. La partecipazione alla Cabina di regia avviene a titolo gratuito e ai componenti non competono compensi, gettoni di presenza o altre indennità comunque denominate.
5. La Giunta regionale, con proprio provvedimento definisce le modalità organizzative e di funzionamento della Cabina di regia.

Art. 5.

(Attività di monitoraggio)

1. La Regione, allo scopo di acquisire gli elementi conoscitivi e le migliori pratiche per assicurare la più efficace attuazione della legge, realizza un sistema di monitoraggio sulle procedure di accreditamento e sulle modalità di realizzazione e di svolgimento dei Percorsi e delle Palestre salute.
2. Il sistema di monitoraggio è gestito da apposita struttura presso l'assessorato competente per materia.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 dicembre 2022

Alberto Cirio

Proposta di legge n. 25

**“Iniziative finalizzate al benessere sociale attraverso l’esercizio fisico strutturato e adattato.
Istituzione dei Percorsi e delle Palestre della salute”**

Presentata dai Consiglieri regionali: Valle Daniele (primo firmatario), Sarno Diego in data 10 settembre 2019

Assegnata per l’esame congiunto in sede referente alla IV Commissione permanente e alla VI Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche in data 10 settembre 2019

Riassegnata per l’esame congiunto in sede legislativa alla IV Commissione permanente e alla VI Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche in data 08 novembre 2022

Parere favorevole della I Commissione permanente espresso in data 05 dicembre 2022

Approvata a maggioranza dalle Commissioni consiliari IV e VI in sede legislativa in data 12 dicembre 2022 con 44 voti favorevoli

Relatore di maggioranza: Cons. Stecco Alessandro

Relatore di minoranza: Cons. Valle Daniele

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 1 della l.r. 23/2020 è il seguente:

“Art. 1. (Principi)

1. La Regione riconosce la funzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, il suo valore fondamentale per la promozione della crescita umana, il miglioramento degli stili di vita, il benessere psico-fisico, la tutela della salute, lo sviluppo delle relazioni, l'inclusione sociale e la promozione delle pari opportunità.”.

- Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 23/2020 è il seguente:

“Art. 3. (Finalità)

1. La Regione, in armonia con i principi dell'Unione europea, della Costituzione italiana e del proprio Statuto, orienta le proprie politiche ed azioni al perseguimento delle seguenti finalità:

a) promozione, diffusione e sviluppo della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, per tutte le fasce di età, nonché per le esigenze delle persone con disabilità;

b) riconoscimento dello sport quale strumento di pari opportunità, di integrazione e inclusione sociale, di prevenzione e di contrasto a fenomeni di disagio e di emarginazione, anche in relazione all'accessibilità e alla fruibilità dei luoghi di sport, per il pubblico e per gli atleti;

c) diffusione della pratica sportiva e motoria anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono in ambito scolastico e universitario;

d) integrazione delle politiche sportive con quelle educative, turistico-culturali, della montagna, dell'istruzione, sociali, ambientali e della salute;

e) valorizzazione di atleti, operatori e società sportive del Piemonte che si sono distinti per l'eccellenza dei risultati ottenuti e per comportamenti di lealtà e correttezza sportiva;

f) tutela e valorizzazione degli sport della tradizione e delle società sportive storiche;

g) tutela e promozione delle discipline sportive delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali, in un quadro di valorizzazione e sviluppo dell'eredità olimpica e paralimpica sul territorio piemontese;

h) promozione e tutela dell'associazionismo e valorizzazione del volontariato sportivo;

i) sviluppo e valorizzazione del sistema degli impianti e delle attrezzature sportive sul territorio regionale, con particolare attenzione ai temi dell'accessibilità e della sostenibilità ambientale;

l) integrazione dell'edilizia sportiva scolastica nel sistema sportivo del territorio di appartenenza;

m) affermazione dello sport di cittadinanza come attività fisica da svolgersi anche in spazi aperti e in assenza di specifici impianti, in un quadro di valorizzazione dei benefici della natura sul benessere psico-fisico e di tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;

n) promozione di iniziative e scambi di esperienze in ambito sportivo in collaborazione con altre regioni, con i paesi dell'Unione europea e con quelli extraeuropei;

o) diffusione della pratica sportiva e motoria quale importante mezzo di valorizzazione del territorio, anche a fini turistici, e di sviluppo economico.

2. La Regione persegue le finalità previste dal comma 1 mediante l'interazione costante con gli enti locali, il sistema sportivo, sanitario, formativo, scolastico e universitario e con ogni altro soggetto indicato all'articolo 8.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 41 del d.lgs. 36/2021 è il seguente:

“Art. 41. Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport

1. Al fine del corretto svolgimento delle attività fisico motorie e della tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.

2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base è necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto: a) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere

fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) la conduzione, gestione e valutazione di attività per il miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico, nonché di personal training e di preparazione atletica non agonistica.

3. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe LM-67). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate ha per oggetto: a) la progettazione e l'attuazione di programmi di attività motoria finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d'età e in diverse condizioni fisiche; b) l'organizzazione e la pianificazione di particolari attività e di stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico; c) la prevenzione dei vizi posturali e il recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all'ottimizzazione dell'efficienza fisica; d) la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attività motorie adattate in persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate.

4. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto: a) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.

5. Per l'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport è necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM-47). L'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport ha per oggetto: a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi; b) la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attività motorie, anche ludico-ricreative; c) l'organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative.

6. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate di cui al comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager dello sport di cui al comma 5.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e l'individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.

8. L'attività del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate e del chinesiologo sportivo può essere svolta anche all'aperto, strutturata in percorsi e parchi. Limitatamente alle attività eseguite presso le «palestre della salute», ove istituite, per l'offerta di programmi di attività fisica adattata e di esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate collabora con medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista.

8-bis. Il chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell'Attività fisica adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente.

9. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi e delle palestre della salute.”.